



CITTA' DI CAIAZZO
(Provincia di Caserta)
Medaglia d'Argento al Merito Civile
C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610
www.comunedicaiazzo.it
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it

DELIBERA N. 63 DEL 28/12/2022

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore 11.00 ed in prosieguo, nel "Piccolo Teatro Jovinelli" del Palazzo Mazziotti, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in seduta pubblica, *sessione straordinaria*.

I componenti dell'Assemblea, all'atto della trattazione del presente argomento, risultano essere presenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
GIAQUINTO STEFANO (SINDACO)	X		SANTABARBARA GIOVANNA	X	
DI SORBO GIOVANNI	X		INSERO AMEDEO	X	
PANNONE TOMMASO	X		PONSILLO ANTONIO	X	
ACCURSO ANTONIO	X		MONE MARILENA	X	
PETRAZZUOLI MONICA	X		DELLA ROCCA MAURO CARMINE	X	
SORBO IDA	X		COSTANTINO ANDREA	X	
MONDRONE ALFONSO	X				
			TOTALE	13	0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Annamaria Merola.

Si dà atto che il presente verbale riporta in forma sintetica gli interventi dei consiglieri, e solo su specifica richiesta nella loro integrità.

Il Presidente Antonio Accurso, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta in oggetto come di seguito riportata;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della stessa;

Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano:

Favorevoli: n. 8

Contrari:

Astenuti: n. 5 (Insero, Ponsillo, Della Rocca, Mone, Costantino)

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera in oggetto, in ogni sua parte, così come di seguito riportata, ritenendone integralmente trascritti le premesse ed il deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano:

Favorevoli: n. 8

Contrari:

Astenuti: n. 5 (Insero, Ponsillo, Della Rocca, Mone, Costantino)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

TESTO DELLA PROPOSTA AL C.C. DEL 28/12/2022
O.D.G. N. 3

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 FINANZIARIO

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita: "1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021.

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

RICHIAMATI:

- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2019, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/2020;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2020, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 22/12/2021;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12 quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Caiazzo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società.

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

CONSIDERATO che il Comune di Caiazzo è titolare della seguente partecipazione societaria:

- Asmel Consortile Società Consortile a Responsabilità Limitata per una quota di partecipazione dello 0,13%.

CONSIDERATO che la suddetta partecipazione riguarda società di intera partecipazione pubblica, che si occupa di perseguire finalità istituzionali dell'ente.

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica.

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico dell'Ente, (*agli atti*);

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011. Visto il d.Lgs. n. 267/2000. Visto lo Statuto Comunale.

VISTO il vigente Regolamento di contabilità.

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di prendere atto che il Comune di Caiazzo detiene quote di partecipazione in:
 - a- Asmel Consortile Società Consortile a Responsabilità Limitata per una quota di partecipazione dello 0,13%;
- 2- Di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Caiazzo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella scheda di rilevazione, per la revisione ordinaria delle partecipazioni in Asmel Consortile s.c.a.r.l. e allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale. La scheda di rilevazione è stata inoltrata dalla stessa società a questo Ente tramite pec, e acquisita al protocollo con n. 16164 del 11-11-2022 (ALLEGATO A);
- 3- Di dare atto che, dalle caratteristiche delle società partecipate dall'Ente, necessarie per svolgere finalità istituzionali (centrale di committenza), non è necessario provvedere alla razionalizzazione della suddetta partecipata posseduta e, pertanto, non occorre procedere all'adozione del relativo piano di razionalizzazione;
- 4- Di dare direttiva al responsabile del settore competente
 - a. Di trasmettere la presente deliberazione alla società partecipata dal Comune;
 - b. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP* (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15 del TUSP) attraverso l'applicativo "*Partecipazioni*";
 - c. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.
 - d. Di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale ai sensi dell'art 33/2013 e s.m.i. nella sottosezione dell'Amministrazione Trasparente relativa alle società partecipate.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 / 2000.

F.to Il Responsabile del Settore 2 Finanziario



CITTA' DI CAIAZZO
(Provincia di Caserta)
Medaglia d'Argento al Merito Civile
C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610
www.comunedicaiazzo.it
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

- Favorevole
 Non favorevole
 Non necessita di parere di regolarità tecnica

Data 23/12/2022

Il Responsabile del Settore II Finanziario
F.to Dott.ssa Tiziana Rosato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

- Favorevole
 Non favorevole
 Non necessita di parere di regolarità tecnica


Data 23/12/2022

Il Responsabile del Settore II Finanziario
F.to Dott.ssa Tiziana Rosato

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
F.to Antonio Accurso




Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Annamaria Merola

RELATA DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Caiazzo, 29/12/2022



Il Responsabile del Procedimento
F.to Antonietta Giannelli


ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


Caiazzo 28/12/2022



Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Annamaria Merola

È copia conforme all'originale.

Caiazzo, _____



Il Responsabile del Procedimento